

Regolamento (UE) n. 743/2013 del 31 luglio 2013 recante misure di protezione sulle importazioni di molluschi bivalvi originari della Turchia destinati al consumo umano (Testo rilevante ai fini del SEE)

*Modificato da ultimo dal Reg.to UE 2017/129 del 25-1-2017*

*Articolo 1*

Il presente regolamento si applica ai molluschi bivalvi vivi, refrigerati, congelati e trasformati, originari della Turchia e destinati al consumo umano.

*Articolo 2*

Gli Stati membri non consentono l'importazione nell'Unione di molluschi bivalvi vivi e refrigerati originari della Turchia.

*Articolo 3*

1. Gli Stati membri, avvalendosi di idonei piani di campionamento e metodi di rilevazione, effettuano controlli sulle partite di molluschi bivalvi congelati e trasformati originari della Turchia secondo quanto disposto al paragrafo 2.

Tali controlli si svolgono presso il posto d'ispezione frontaliero di ingresso nell'Unione delle partite interessate.

2. Gli Stati membri effettuano i controlli necessari al fine di determinare:

a) il livello di contaminazione da *Escherichia coli* in tutte le partite di molluschi bivalvi congelati;

b) la presenza di biotossine marine in tutte le partite di molluschi bivalvi congelati o trasformati.

3. Le partite soggette ai controlli di cui ai paragrafi 1 e 2 restano sotto la supervisione delle autorità competenti presso il posto d'ispezione frontaliero in questione fino alla ricezione e alla valutazione degli esiti di tali controlli.

4. Qualora dai controlli di cui ai paragrafi 1 e 2 emerga che una partita sia presumibilmente nociva alla salute umana, l'autorità competente ne dispone immediatamente il sequestro e la distruzione.

*Articolo 4*

Tutte le spese sostenute per l'applicazione del presente regolamento sono a carico dell'operatore, o del suo rappresentante, responsabile della partita nel momento in cui viene presentata al posto d'ispezione frontaliero di ingresso nell'Unione.

*Articolo 5*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica fino al 31 dicembre 2017 (2017/129).